

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. n. 117/2017

N. 2.585 di Repertorio N. 2.104 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 23 (ventitre) del mese di marzo;

alle ore diciassette e minuti trenta;

a Udine, nel mio ufficio sito al civico numero dodici della Via Rialto;

avanti a me notaio Francesca D'Angelo, residente a Udine ed iscritto nel Collegio Notarile di detta città;

è presente:

MATELLON GIORGIO, nato a Udine (UD) il 19 febbraio 1958, il quale mi dichiara di essere residente a Pavia di Udine (UD), in frazione Lauzacco, Via del Molino n.c. 1/2 e che il proprio codice fiscale è MTL GRG 58B19 L483J,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione denominata

"I Nostri Amici Lebbrosi Organizzazione di Volontariato" o, in breve, "I nostri Amici Lebbrosi ODV", con sede a Udine (UD), Via Poscolle n.c. 73, codice fiscale 80020050300, costituita nel 1968, formalizzata con atto di data 25 settembre 1981, rep. 5270/1728, notaio Paolo Alberto Amodio di Udine, ivi registrato il 7 ottobre 1981 al n. 9392 Pubblici, civilmente riconosciuta con Decreto rilasciato dalla Prefettura di Udine in data 13 maggio 2011, iscritta al n. 423 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Udine, nonché iscritta al n. 1064 del Registro generale del Volontariato organizzato di cui all'art. 5 della L.R. 9 novembre 2012 n. 23.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria degli associati della predetta associazione.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, il signor MATELLON GIORGIO, il quale in tale veste constata e mi fa constare che:

- è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, in unica convocazione, in questo luogo, giorno ed ora, mediante avviso spedito in data 21 febbraio 2022 ai soci, ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, l'assemblea straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1 - adeguamenti statutari in conformità alle richieste del Servizio politiche del Terzo settore della Regione Friuli Venezia Giulia;

REGISTRATO a
UDINE
il 12/04/2022
al n° 7218
Serie 1/T
esatti € 200,00

2 - varie ed eventuali;

- sono presenti, di persona o per deleghe che riscontrate regolari verranno conservate agli atti dell'associazione, n. 12 (dodici) associati su totali n. 15 (quindici) associati aventi diritto di voto e, precisamente, quelli risultanti dall'elenco che, previa espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal comparente medesimo e da me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante;

- del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a sé medesimo quale Presidente, il Vice Presidente avv. Leoncini Enrico, nato a Latisana (UD) il 12 luglio 1958, codice fiscale LNC NRC 58L12 E473Z, e il Consigliere dott. Cannistraro Claudio, nato a Pordenone il 19 aprile 1957, codice fiscale CNN CLD 57D19 G888S;

- del Collegio dei Revisori sono assenti giustificati il Presidente prof.ssa Anna Maria Zecchin, nata a Maniago (PN) il 23 ottobre 1929, codice fiscale ZCC NMR 29R63 E889J, il revisore effettivo dott.ssa Luisa Sarcinelli, nata a Palmanova (UD) il 31 gennaio 1965, codice fiscale SRC LSU 65A71 G284D, e il revisore effettivo dott.ssa Mariagrazia Serafini, nata a Gemona del Friuli (UD) il giorno 8 aprile 1961, codice fiscale SRF MGR 61D48 D962L;

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Dichiara, pertanto, la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 12 dello statuto (il quale prevede che l'assemblea straordinaria sia validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti degli associati) ed atta perciò a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto il Presidente rammenta ai presenti che con l'assemblea straordinaria del 20 ottobre 2020, di cui al verbale di pari data, rep. n. 778/626, notaio rogante, registrato a Udine il 29 ottobre 2020 al n. 18341 Serie 1T, era stato deliberato di modificare lo statuto dell'associazione al fine di adeguarlo alle previsioni normative del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017, nonché di adottare ulteriori modifiche statutarie di corollario e coordinamento.

Il Presidente espone, inoltre, all'assemblea che con decreto n. 1414/SPS del Direttore del Servizio Politiche per il Terzo Settore di data 19 maggio 2021 è stata disposta la variazione della denominazione da "I NOSTRI AMICI LEBBROSI - O.N.L.U.S." in "I Nostri Amici Lebbrosi Organizzazione di Volontariato" o, in breve, "I nostri Amici Lebbrosi ODV" ed è stata confermata l'iscrizione dell'associazione al Registro generale del volontariato organizzato di cui all'art. 5 della L.R. 23/2012.

Il medesimo illustra ai presenti che con la stessa comunicazione prot. n. 0017077/P del 25 maggio 2021, class SPS-SO-TS, con la quale è stato trasmesso il decreto sopra citato, sono

state anche evidenziate alcune osservazioni sullo statuto approvato dagli associati, volte a consentire, qualora accolte e una volta fatto l'adeguamento statutario, l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente espone, quindi, sinteticamente le modifiche al vigente testo statutario suggerite dal Servizio Politiche per il Terzo Settore e propone all'assemblea:

- di adeguare l'articolo 10, punto 4, a quanto disposto dall'art. 20 del codice civile e di prevedere, quindi, che l'assemblea possa essere convocata anche in caso di richiesta motivata proveniente da un decimo degli associati, con conseguente modifica del testo come segue:

"4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 31 (trentuno) dicembre, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea, inoltre, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di controllo, ove nominato.";

- di modificare l'articolo 15, punto 3, in base a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, coordinandolo così a quanto previsto dal precedente articolo 11 dello statuto, con conseguente modifica del testo come segue:

"3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di cui al precedente articolo 11.";

- di modificare, solo nella formulazione ma non nella sostanza, l'articolo 26, punto 2, come segue:

"2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117/2017.".

Il Presidente, dopo le opportune verifiche sulla legittimazione al voto dei presenti, invita l'assemblea alla votazione sulle proposte di modifica dello statuto.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, con voto espresso per alzata di mano,

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche, sopra meglio illustrate, all'articolo 10, punto 4, all'articolo 15, punto 3, e all'articolo 26, punto 2, dello statuto;

- nonché di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione, composto di complessivi 27 (ventisette) articoli e coordinato con le modifiche di cui sopra, statuto che, previa

espressa dispensa del comparente dal darne lettura, sottoscritto dal comparente medesimo e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea delibera, infine, sempre all'unanimità di conferire mandato al signor MATELLON GIORGIO di compiere ogni atto utile o necessario al fine di dare esecuzione alle presenti delibere.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore diciassette e minuti cinquantacinque.

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamente da persona di mia fiducia, è stato da me notaio letto al comparente, il quale con me notaio lo sottoscrive essendo le ore diciotto.

Consta di 3 (tre) fogli per complessive pagine 4 (quattro) e fin qui della quinta ed ultima.

F.to Giorgio Matellon

-----Francesca D'Angelo notaio (L.S.)

ASSOCIAZIONE I NOSTRI AMICI LEBBROSI

FOGLIO DI PRESENZA

23. 03. 2022

	assente	p. di persona	p. per delega
1 - AMADORI GABRIELE			X
2 - BELLINA GRAZIA MARI			X
3 - BELTRAME DIANA			X
4 - CANNISTRARO CLAUDIO		X	
5 - CECHECH ELDA			X
6 - DONDA LUISA	X		
7 - LEONCINI ENRICO		X	
8 - LUPIS ANDREA			X
9 - MARNICO MASSIMO			X
10 - MARONESE FABRIZIA			X
11 - MARONESE FLAVIA		X	
12 - MATELLON GIORGIO		X	
13 - NAZZI LUCA	X		
14 - SIPIONE UMBERTO			X
15 - VECILE NILDA	X		

*Giorgio Mattellon**F. S. Legato*



FRANCESCA D'ANGELO
NOTAIO

Allegato "B" al N. 2104 di Raccolta-----

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----Art. 1 - Denominazione, sede e durata-----

1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, un'associazione che assume la denominazione "I Nostri Amici Lebbrosi Organizzazione di Volontariato" o, in breve, "I nostri Amici Lebbrosi ODV". -----

L'associazione è stata costituita nel 1968 e formalizzata con atto a rogito Notaio Paolo Alberto Amodio di Udine in data 25 settembre 1981, rep. n. 5270/1728, registrato a Udine in data 7 ottobre 1981 al n. 9392 Pubblici, e civilmente riconosciuta con Decreto rilasciato dalla Prefettura di Udine in data 13 maggio 2011. -----

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Udine, in Via Poscolle n.c. 73, e ha durata illimitata.-----

3. Possono essere istituiti, trasferiti e soppressi in Italia e all'estero centri, sezioni, gruppi, sedi secondarie con deliberazione del Consiglio Direttivo che ne determina l'ordinamento e le norme di funzionamento. Possono anche essere istituiti speciali comitati.-----

-----Art. 2 - Statuto-----

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria. -----

2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. -----

-----Art. 3 - Scopo e oggetto-----

1. L'associazione non ha scopo di lucro, si ispira ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana, favorisce la partecipazione attiva degli associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione si propone di affrontare le tre sfide che il volontariato sociale deve superare e cioè la qualità del suo intervento, mirato sia all'aspetto psicologico che a quello ma-

Giorgio Nelli

F. M. Lucchi



teriale, la collaborazione tra i movimenti, l'informazione per diffondere i valori legati al mondo del volontariato e della solidarietà tra i popoli.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei terzi, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, precisamente, l'attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate. -----

In particolare, l'associazione si propone di:-----

- promuovere iniziative di raccolta fondi - che devono essere amministrati in maniera manifesta e documentata - per la cura della lebbra e la sua prevenzione, specialmente nell'infanzia, per il reinserimento attivo nel contesto sociale, per ogni altro intervento che possa risultare utile ed efficace contro tutte le lebbre;-----
- proseguire la campagna permanente di raccolta fondi finalizzati ad interventi e opere a beneficio dei figli dei lebbrosi e dell'infanzia povera ed abbandonata, per il riscatto e la promozione della donna nel Sud del mondo e in Eurasia denominata "Progetto Catena D'Amore";-----
- realizzare, direttamente o tramite persone, enti, istituti ed organismi locali o internazionali che perseguono scopi analoghi o affini ai propri, progetti idonei - rispondenti a tutte le esigenze considerate prioritarie dalle comunità interessate, condivisi, elaborati e gestiti dalle stesse - ai fini summenzionati;-----
- promuovere la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ai fini di un tangibile contributo allo sviluppo degli stessi mediante, ove possibile, la diretta testimonianza di servizio personale;-----
- collaborare con ogni associazione, ente e organizzazione affini in ambito regionale, nazionale e internazionale;-----
- favorire ogni altro intervento contro la lebbra e tutte le lebbre, con particolare riguardo all'opera di alfabetizzazione e di promozione umana e svolgere ogni altra attività utile al raggiungimento dei fini istituzionali.-----

In via secondaria e strumentale l'associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività



che costituisce il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----

3. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.-----

-----Art. 4 - Associati-----

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche o gli enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro che condividono e manifestano il reale intendimento di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione. Più precisamente, possono essere ammessi quali associati altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'associazione. -----

-----Art. 5 - Ammissione dell'associato-----

1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente le generalità complete, la professione svolta, le competenze specifiche e le eventuali esperienze maturate nel settore del volontariato, impegnandosi inoltre ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, può chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.-----

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione devono presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.-----

3. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti dei suoi membri, decide, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.-----

Giorgio Lucifora

7 luglio



4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rigetto della domanda, chiedere che su detta istanza si pronunci l'Assemblea.-----

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro degli associati.-----

6. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:-----

a) associati fondatori: sono le persone fisiche o giuridiche presenti alla nascita dell'associazione nel 1968 o che hanno partecipato all'atto di formalizzazione nel 1981, sempre che ne facciano ancora parte;-----

b) associati onorari: sono gli associati nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti circa la loro opera a favore dell'associazione;---

c) associati ordinari: sono i membri dell'associazione diversi dai precedenti. -----

----Art. 6 - Diritti e doveri degli associati----

1. Gli associati hanno il diritto di:-----

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; -----

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; -----

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali; -----

- votare in Assemblea. -----

2. Gli stessi associati hanno il dovere di:-----

- partecipare alla vita dell'associazione, liberamente contribuendo alle necessità, accompagnando con la loro competenza la programmazione e la realizzazione dei progetti; -----

- tenersi sempre informati sull'andamento dell'attività; -----

- intervenire secondo il loro diritto alle assemblee indette al fine di deliberare, tra l'altro, sul bilancio, le cariche sociali, le direttive programmatiche, le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione;-----

- rispettare il presente statuto.-----

----Art. 7 - Volontari e lavoratori dipendenti----

1. L'associazione si avvale in modo prevalente



dell'attività di volontariato. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.----

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

---Art. 8 - Perdita della qualità di associato----

1. La qualità di associato si perde per:-----

- morte;-----

- recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;-----

- decadenza o esclusione proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea per gravi motivi d'indegnità o per gravi scorrettezze nei confronti dell'associazione.-----

-----Art. 9 - Organi Sociali-----

1. Gli organi dell'associazione sono:-----

a) l'Assemblea degli associati;-----

b) il Consiglio Direttivo;-----

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;-----

d) l'Organo di controllo e di revisione legale.---

2. Le cariche sociali sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----Art. 10 - Assemblea-----

1. L'Assemblea degli associati è costituita dalle persone fisiche e dai legali rappresentanti degli enti associati. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non presenti o dissenzienti.-----

2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. -----

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da comunicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

George Mueller

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dagli associati), spedita a ciascun associato, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. -----

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 31 (trentuno) dicembre, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea, inoltre, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di controllo, ove nominato. -----

5. Le adunanze dell'Assemblea dei soci possono svolgersi anche mediante audio e/o video conferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla stessa sui punti posti all'ordine del giorno, con la precisazione che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati o i link di accesso all'audio e/o video conferenza nei quali gli intervenuti potranno affluire o collegarsi. Verificatisi i suddetti requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. -----

-----Art. 11 - Assemblea ordinaria-----

1. L'Assemblea ordinaria:-----

- delibera sul bilancio;-----
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne dispone la revoca;-----
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di controllo e di revisione legale e ne dispone la revoca;-----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in

FD Angelo





delega.-----

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. -----

-----**Art. 12 - Assemblea straordinaria**-----

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per i casi di deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione nonché allo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'associazione. -----

2. L'Assemblea straordinaria è valida quando siano presenti o rappresentati i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.-----

-----**Art. 13 - Struttura dell'Assemblea**-----

-----e diritto di intervento e di voto-----

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o, in caso di impedimento degli stessi, da uno dei suoi componenti nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti.---

2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati i quali possono farsi rappresentare da altri associati e ciascun associato non può rappresentare più di due associati. Ogni associato ha diritto ad un voto.-----

3. I consiglieri non possono votare né farsi rappresentare nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci e la responsabilità degli amministratori.-----

4. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo richiesta di scrutinio segreto; per le elezioni delle cariche sociali avvengono, invece, con scheda a scrutinio segreto, salvo il caso di nomina per acclamazione.-----

5. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea.-----

6. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.-----

-----**Art. 14 - Consiglio Direttivo**-----

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.-----

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da cinque componenti scelti esclusivamente tra gli associati. Le cariche sono totalmente gratuite. Il Consiglio Diret-

Giorgio Mulino

tivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Se per qualsiasi causa viene a cessare un consigliere, si provvede alla sua sostituzione chiamando alla carica il primo degli associati non eletti nell'Assemblea che ha provveduto alla nomina dell'organo.-----

3. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.-----

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente, che lo presiede, sostituito in mancanza dal Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

5. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche mediante audio e/o video conferenza, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla stessa sui punti posti all'ordine del giorno, con la precisazione che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati o i link di accesso all'audio e/o video conferenza nei quali gli intervenuti potranno affluire o collegarsi. Verificatisi i suddetti requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.-----

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle direttive programmatiche emanate dall'Assemblea, senza limitazioni di sorta. Al Consiglio Direttivo spetta di:-----

- deliberare circa l'ammissione degli associati;--
- proporre all'Assemblea l'esclusione di un associato;-----
- curare l'esecuzione delle deliberazioni emanate dall'Assemblea;-----
- predisporre i bilanci ai sensi della vigente normativa;-----
- stabilire l'eventuale quota associativa;-----





- deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservati all'Assemblea.-----

7. Il Consiglio Direttivo, per determinati atti e affari, può delegare la firma sociale a membri del Consiglio o ad associati e dipendenti, indicando i relativi limiti.-----

-----Art. 15 - Presidente-----

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In particolare egli:-----

- ha la rappresentanza legale e processuale (attiva e passiva) e ogni più ampio potere per curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo con l'obbligo di sottoporre la decisione alla ratifica di questo alla prima riunione;-----

- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee degli associati;-----

- è autorizzato ad inoltrare istanze a terzi in favore dell'associazione;-----

- ha facoltà: -----

a) di riscuotere tanto da privati quanto da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, uffici, istituti, etc., somme a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria;-----

b) di depositare e ritirare somme in conti correnti bancari e postali, di provvedere all'erogazione di fondi per ogni spesa necessaria e utile all'attività e per ogni elargizione che costituisca attuazione dei fini statutarî;-----

c) di investire e disinvestire somme in dossier titoli presso banche ed operare in strumenti finanziari in nome e per conto dell'associazione;---

d) di delegare ad altra persona, eccezionalmente e per motivi legali, l'esercizio degli adempimenti di cui alla lettera a) fissandone i limiti ed escludendo qualsiasi delega che riguardi oggetti diversi; -----

e) in caso di impedimento temporaneo del Presidente le facoltà di cui ai punti a), b) e c) sono attribuite al Vicepresidente.-----

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.-----

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso pe-

Giorgio Nottola

Alfredo



riodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di cui al precedente articolo 11.--

-----Art. 16 - Organo di controllo e-----

-----Organo di revisione legale-----

1. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale sono nominati qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno oppure obbligatoriamente al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017.-----

2. L'Assemblea degli associati nomina, secondo le modalità previste dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, un Organo di controllo, anche monocratico. Chi compone l'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

3. L'Organo di controllo, tra i vari compiti, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

5. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

-----Art. 18 - Proventi e patrimonio-----

1. L'associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento dell'attività, trae le sue risorse economiche da:-----

- contributi privati; -----
- contributi della Regione, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di comunità laiche e religiose;-----
- contributi di organismi nazionali e internazionali;-----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto



Legislativo 117/2017.-----

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:-----

- beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;-----
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;-----
- erogazioni, donazioni e lasciti con specifica destinazione al fondo patrimoniale.-----

3. L'assunzione della qualità di associato può essere subordinata al previo versamento all'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.-----

--Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili--
-----e utilizzo del patrimonio-----

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.-----

-----Art. 20 - Scritture contabili e -----
-----bilancio di esercizio-----

1. L'esercizio finanziario si chiude il 30 (trenta) settembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla chiusura annuale il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre il bilancio che viene approvato dall'Assemblea ordinaria.-----

2. Il bilancio di esercizio e le scritture contabili sono redatte, tenute e conservate rispettivamente ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.-----

-----Art. 21 - Bilancio sociale-----
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017.-----

-----Art. 22 - Pubblicità e trasparenza-----

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-

blea degli associati, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.-----

-----Art. 23 - Convenzioni-----

1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.-----

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.-----

-----Art. 24 - Responsabilità dell'associazione-----

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.-----

-----Art. 25 - Assicurazione associazione-----

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.-----

-----Art. 26 - Scioglimento-----

1. L'associazione può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La stessa provvede contestualmente alla nomina di un liquidatore.-----

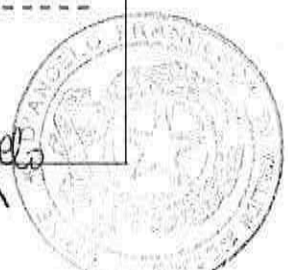
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 117/2017.-----

-----Art. 27 - Norme di rinvio e disposizioni finali-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 117/2017, alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.-----

Giorgio Monteleone

Francesco Dilegato



Io sottoscritta Dott.ssa FRANCESCA D'ANGELO, notaio in Udine, iscritta presso il Collegio Notarile di Udine

C E R T I F I C O

- che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico dell'atto di data 23 marzo 2022 rep. 2585/2104 conservato nei miei atti a raccolta e consta di n. 18 (diciotto) facciate;
- che tutti i fogli dell'atto originale sono muniti delle prescritte firme;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché ai sensi dell' art. 22 del D. Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche ed integrazioni, su supporto informatico e sottoscritta mediante apposizione della mia firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al giorno 02 agosto 2025.

Udine, 29 settembre 2022